



facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo\_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc  
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

**Roma, 27 Ottobre 2016**

Il Procuratore Federale – esaminati gli atti dell'indagine espletata – ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

per la violazione dell'art. 1 bis co. 1 del C.G.S. in relazione all'art. 11 del C.G.S.:

- 1) il Sig. Massimo Candotti, tesserato in qualità di S.L.O. (Dirigente delegato ai rapporti con la tifoseria) per la società Calcio Padova s.p.a.;
- 2) il Sig. Giuseppe Bergamin, Presidente e legale rappresentante della società Calcio Padova s.p.a. per:

il primo, per avere omesso, in occasione della gara amichevole Lazio-Padova disputata in data 20/07/16 presso lo stadio "Zandegiacomo" sito in Auronzo di Cadore (BL), di assumere ogni e più opportuna iniziativa e intervento finalizzati a prevenire e evitare che, durante lo svolgimento della prima frazione di gioco e per un tempo continuativo di circa 20 minuti, un gruppo di tifosi patavini (circa 150/200) presenti sugli spalti del predetto impianto sportivo, prendesse di mira il calciatore di colore della S.S. Lazio 1900 s.p.a., Sig. Keita Dia Baldè, intonando all'indirizzo dello stesso, ogni qualvolta in possesso del pallone, cori e grida dal contenuto offensivo ed espressione di discriminazione razziale in quanto arrecanti insulto per motivi di razza e colore (ululati, "buu" e offese varie legate alla colore della pelle). Fatto commesso in violazione dell'art. 1 bis co. 1 del C.G.S., posto in relazione all'art. 11 del C.G.S., così come integrato, quest'ultimo, dalle direttive





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo\_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc  
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

contenute nel Titolo III del vigente Manuale Licenze U.E.F.A., ovvero, sia, del generale dovere fatto a ciascun soggetto dell'Ordinamento federale di osservare e rispettare le norme federali, sia, degli specifici compiti connessi al proprio incarico funzionale, quale soggetto funzionalmente delegato dalla società Calcio Padova s.p.a. a intrattenere rapporti con la tifoseria patavina e con il compito istituzionale precipuo, tra gli altri, di sensibilizzare i tifosi verso i valori sportivi (rispetto dell'avversario, *far play*, antirazzismo etc., giusto quanto indicato nel richiamato Titolo III del vigente Manuale Licenze U.E.F.A.); il secondo, per essere chiamato a rispondere, sotto il profilo di una responsabilità disciplinare, della violazione dell'art. 1 *bis*, co. 1, del C.G.S., ovvero, stante il principio di immedesimazione organica esistente tra esso e la Società da egli rappresentata, dei sopra detti fatti-rilevanti *ex art. 11 co. 3 del C.G.S.* - occorsi durante la gara amichevole Lazio-Padova del 20/07/2016;

ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 2, e dell'art. 11, co. 3, del C.G.S.

-la società Calcio Padova s.p.a.,

a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni disciplinari, rispettivamente, ascritte al proprio legale rappresentante e tesserato, in relazione ai fatti occorsi in occasione della gara amichevole Lazio-Padova del 20/07/2016, come sopra descritti.

